



CITTA' di SPILIMBERGO

PROVINCIA di PORDENONE

Area Assetto del Territorio Edilizia Privata, Urbanistica e Patrimonio

Procedimento

Riutilizzo terre e rocce da scavo

Informazioni generali

Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 dd. 21.09.12 è stato pubblicato il nuovo "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" adottato con DM 10.08.2012 n. 161.

Il nuovo regolamento, entrato in vigore il 06.10.2012, stabilisce i requisiti necessari affinché le terre e rocce da scavo siano considerate sottoprodotti e non rifiuti, ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, e abroga l'art. 186 dello stesso D.Lgs. 152/06. In particolare, il provvedimento prevede che le terre e rocce da scavo, per poter essere considerate sottoprodotti, devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tali materiali;

b) essere utilizzate, in conformità al Piano di Utilizzo:

1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale sono state generate, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) essere utilizzabili direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3;

d) soddisfare i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4.

La sussistenza di queste condizioni deve essere dichiarata nel Piano di Utilizzo che va presentato all'autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera

Conseguentemente all'entrata in vigore di questo decreto, non trovano completa applicazione le linee guida approvate con Delibera della Giunta Comunale n. 132 dd 29.03.2010, nell'ambito d'interventi assoggettati a permesso di costruire o segnalazione certificata d'inizio attività, così come previsto dall'art. 186 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

DECRETO DEL FARE

Dal 21 agosto 2013 è nuovamente cambiata la norma di riferimento per utilizzare come sottoprodotti i materiali da scavo di tutti i cantieri (piccoli compresi). Fanno eccezione solo quelli sottoposti a Valutazione integrata ambientale (di seguito VIA) o Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) che per quantitativi superiori ai 6000 mc rimangono sottoposti al regolamento di cui al **DM 161/2012** che prevede la presentazione del Piano di Utilizzo.

Le nuove disposizioni sono contenute nell'articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del "Decreto del fare", convertito nella **legge 98/2013**, in vigore dal 21 agosto 2013.

L'articolo citato detto, nuove disposizioni in materia di terre e rocce da scavo, indicando come gestire i materiali da scavo cui non si applichi il DM 161.

In base all'articolo 41 bis i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del **Dlgs 152/2006** (quindi al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti) per qualunque quantitativo, proveniente da cantieri, le cui opere non sono soggette ad AIA o VIA, per quantità inferiori o uguali ai 6000 mc anche per opere soggette a VIA ed AIA.

Tutto ciò a condizione che il produttore attesti, attraverso una dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) alle sedi ARPAT territorialmente competenti, alcune condizioni fondamentali, quali, ad esempio, che:

La destinazione di riutilizzo delle rocce e terre da scavo sia certa e determinata, anche presso più siti;

Siano rispettate le concentrazioni soglia di contaminazione compatibili con il sito di destinazione e non vi sia pericolo di contaminazione per le acque di falda;

L'utilizzo non comporti rischi per la salute o variazioni negative delle emissioni rispetto alle normali materie prime;

I materiali da scavo non siano sottoposti a preventivi trattamenti fatta eccezione per la normale pratica industriale.

Nell'autocertificazione il proponente dovrà altresì indicare, oltre alla qualità, la quantità di materiali destinati al riutilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per il riutilizzo (indicativamente un anno). Il completo riutilizzo dei materiali da scavo deve essere poi comunicato dal produttore alle sedi ARPA competenti sul territorio.

Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato, a cura del proponente, con l'iter edilizio.

Il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto.

E' stata predisposta la modulistica da utilizzare per la gestione delle terre e rocce da scavo.

Il modulo fac simile, con le relative FAQ (Frequently Asked Questions), è presente sul sito Web del Comune, vuole rappresentare un contributo finalizzato ad informare sulle dichiarazioni relative ai materiali da scavo con riferimento all'art. 41bis del Dl 69/2013 convertito con L. 98/2013.

L'utilizzo di uno specifico modulo non è un obbligo per i proponenti, ma l'adozione omogenea di modalità uniformi rappresenta un riferimento utile per le imprese e consente ad ARPA una più efficace gestione dei contenuti delle dichiarazioni.

Le FAQ sono state formulate sulla base delle conoscenze e valutazioni ad oggi disponibili, non è da escludere che con la progressiva applicazione sorga la necessità di revisionarle ed integrarle; così come potrà essere modificato ed integrato il modulo sulla scorta della prima esperienza applicativa.

Il controllo da parte di ARPA sarà organizzato in due fasi:

Controllo a campione ai fini della verifica di veridicità delle dichiarazioni;

Approfondimento documentale ed eventualmente anche ispettivo in campo sulle dichiarazioni che presentino elementi di rischio per l'ambiente più rilevanti.

Requisiti richiesti	
Documenti da presentare	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta dal committente e dal progettista, eventuale piano di utilizzo redatto ai sensi dell'art. 5 del DM 10.08.2012 n. 161
Entro quale termine	La dichiarazione sostitutiva va presentata in allegato al permesso di costruire o alla segnalazione certificata d'inizio attività, in caso di interventi edilizi di scavo e riutilizzo del materiale di risulta quale sottoprodotto . Il piano di utilizzo, qualora obbligatorio, va presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori
Dove andare	Palazzo "di Sopra" - Piazzetta Tiepolo, 1 – piano terzo
A chi rivolgersi	Geom. Mario PENNESI o Geom. Giancarlo ZAVAGNO
In quale orario	Consulta gli orari
Telefono	0427/591260 – 047/591264

Tempi massimi di conclusione	Per attività dell'Amministrazione Comunale	0 giorni
	Per attività di altri Enti competenti	0 giorni
	Tempo complessivo per la definizione del procedimento	0 giorni
Normativa di riferimento	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i; DM 10.08.2012 n. 161; art. 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del “Decreto del fare”, convertito nella legge 98/2013	
Responsabile del procedimento	Geom. Mario PENNESI	
Telefono	0427/591260	
Struttura competente	Area Assetto del Territorio – Ufficio Edilizia Privata	
Documenti scaricabili	Modalità applicative per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo previsto dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.	